

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2026, n. 056/Pres.

Regolamento per l'attuazione della misura di sostegno all'autonomia abitativa delle giovani madri prevista dall'articolo 10.1 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Requisiti
- Articolo 3 Ammontare del contributo
- Articolo 4 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Articolo 5 Inammissibilità e irricevibilità delle domande
- Articolo 6 Istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo
- Articolo 7 Obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale
- Articolo 8 Perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo
- Articolo 9 Controlli, annullamento e revoca del contributo
- Articolo 10 Comunicazioni e accessibilità degli atti
- Articolo 11 Cumulabilità del contributo
- Articolo 12 Trattamento dei dati personali
- Articolo 13 Norma transitoria
- Articolo 14 Rinvio
- Articolo 15 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo di cui all'articolo 10.1 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

2. Il contributo a fondo perduto è destinato alle giovani madri per l'acquisto della prima casa di abitazione al fine di favorirne l'autonomia abitativa e può essere richiesto una sola volta.

Art. 2
(Requisiti)

1. Per accedere al contributo la giovane madre possiede i seguenti requisiti:
- a) essere madre di uno o più figli nati dal 1° gennaio 2026 o adottati dal 1° gennaio 2026 purché di minore età;
 - b) avere un'età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o alla data della sentenza di adozione di una figlia o di un figlio;
 - c) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione;
 - d) essere titolare di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
 - e) avere inserito il figlio o figlia nel proprio nucleo familiare sia ai fini dell'aggiornamento dell'ISEE e sia ai fini dell'aggiornamento di Carta famiglia;
 - f) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000,00 euro, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 22/2021;
 - g) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata, aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio;
 - h) avere acquisito la proprietà o la comproprietà di un immobile adibito o da adibire a prima casa mediante la stipula di un contratto di compravendita o trasferimento della proprietà con decreto del giudice a esito di vendita giudiziaria. Non rientra la proprietà acquisita mediante l'acquisto di sole quote, l'acquisto della nuda proprietà, la permuta e la donazione. L'immobile deve:
 - 1) essere acquistato a un prezzo non superiore a 200.000,00 euro;
 - 2) essere acquistato nei nove mesi precedenti o entro i dodici mesi successivi alla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio nata o nato dal 1° gennaio 2026;
 - 3) non avere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
 - 4) avere destinazione d'uso residenziale;

- 5) essere adibito o da adibire ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale della richiedente il contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la concessione del contributo alla giovane madre non è ammissibile a fronte di un contratto di compravendita dell'immobile oggetto della domanda stipulato con il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado ovvero con un'impresa organizzata in forma societaria nella quale i titolari o contitolari di maggioranza o gli amministratori della società hanno un vincolo di coniugio, di parentela o di affinità con la medesima.

3. La domanda di contributo per l'acquisto della prima casa è presentata dalla giovane madre. Nel caso di madre minorenni la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale; in tal caso il soggetto che esercita la potestà genitoriale è titolare di Carta famiglia, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) e f); la madre minorenni e il figlio o figlia di questa appartengono al nucleo familiare di quest'ultimo, la madre è altresì in possesso dei requisiti d'accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), g) e h).

4. In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione definitiva.

5. In deroga a quanto disposto al comma 1, lettera b), il limite di età delle giovani madri è elevato:

- a) per gli anni 2026 e 2027 a trenta anni non compiuti;
- b) per gli anni 2028 e 2029 a ventinove anni non compiuti.

6. Ai fini del contributo sono riconosciuti i percorsi effettuati presso un'istituzione statale, pubblica o privata paritaria o legalmente riconosciuta dal sistema pubblico, di seguito elencati:

- a) scuola secondaria di primo grado;
- b) percorso di istruzione di primo livello per adulti;
- c) istruzione e formazione professionale – IEFP;
- d) liceo;
- e) istituto tecnico;
- f) istituto professionale;
- g) liceo quadriennale;
- h) istituto tecnico quadriennale;
- i) istituto professionale quadriennale;
- j) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – liceo artistico;
- k) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – istituto tecnico;
- l) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – istituto professionale;
- m) IFTS – istruzione e formazione tecnico professionale;
- n) ITS Academy – istituto tecnologico superiore;
- o) corso di laurea di I livello o equipollenti (AFAM);
- p) corso di master universitario di I livello o equipollenti (AFAM);
- q) corso di laurea di II livello (biennale) o equipollenti (AFAM);

- r) corso di laurea di II livello (a ciclo unico) o equipollenti (AFAM);
- s) corso di master universitario di II livello o equipollenti (AFAM);
- t) scuola di specializzazione universitaria;
- u) corso di dottorato alla ricerca o equipollenti (AFAM).

7. Sono altresì riconosciuti i percorsi di formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di una qualifica regionale.

Art. 3

(Ammontare del contributo)

1. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo d'acquisto della prima casa e comunque fino a un massimo di 40.000,00 euro.

2. In caso di immobile cointestato la misura del contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre, calcolato in base a quanto disposto dal comma 1.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla nascita o dalla data della sentenza di adozione del figlio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1.

2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

3. All'applicativo informatico si accede previa identificazione informatica con lo SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), la CIE (Carta d'Identità Elettronica Italiana), o la TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è comprovato nella domanda con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Contestualmente alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 4 il richiedente indica gli elementi indispensabili al reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse. In caso di figli adottivi è allegata alla domanda la sentenza definitiva di adozione e per l'acquisto della prima casa è allegato l'atto di compravendita.

6. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'applicativo informatico è predisposto con i moduli necessari al rilascio delle dichiarazioni

sostitutive di certificazione o di atto notorio di cui al comma 4 e delle indicazioni di cui al comma 5, con il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

7. La domanda è sottoscritta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con la convalida e la trasmissione dei dati da parte del richiedente.

Art. 5

(Inammissibilità e irricevibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'applicativo informatico, all'accesso e in fase di compilazione della domanda, sulla base dei dati anagrafici ricavati dal sistema di identificazione informatica e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 4, comma 4, verifica la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e più precisamente:

- a) la titolarità e validità di Carta famiglia;
- b) le condizioni previste dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 22/2021;
- c) il genere del soggetto che presenta istanza ed eventuale potestà genitoriale;
- d) la presenza del figlio o della figlia nel nucleo familiare e la relativa data di nascita o di adozione;
- e) i termini iniziale e finale per la presentazione della domanda;
- f) la residenza in Friuli Venezia Giulia;
- g) la validità e il limite di valore dell'attestazione ISEE;
- h) la condizione occupazionale o di studio;
- i) il titolo, la categoria e il valore d'acquisto dell'immobile, la destinazione d'uso, l'assenza di cumulo con altri contributi regionali, l'irripetibilità della domanda;
- j) la presenza dell'allegato contratto di compravendita o del decreto del giudice di trasferimento della proprietà dell'immobile per vendita giudiziaria.

3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 diano esito negativo, l'applicativo non consente la trasmissione della domanda per mancanza dei requisiti richiesti.

4. Qualora le verifiche di cui al comma 2 diano esito positivo, l'applicativo consente la trasmissione della domanda e rilascia una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 18 bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. La domanda per la quale non è portata a termine la procedura di invio attestata dalla ricezione dell'e-mail di conferma di cui al comma 4 non è presentata.

6. Qualora la ricevuta, di cui al comma 4 contenga le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

7. Sono irricevibili le domande presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 4, comma 2.

8. Entro il termine di sessanta giorni il Servizio competente, accertata l'irricevibilità, con provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, conclude il procedimento e archivia la domanda.

Art. 6

(Istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo)

1. Il Servizio competente svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio competente provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine o se la documentazione trasmessa risulti ancora carente, la domanda viene dichiarata improcedibile con provvedimento espresso redatto in forma semplificata.

3. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.

4. Con decreto del Direttore del Servizio il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda a favore della giovane madre o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, come stabilito all'articolo 2, comma 3.

5. Contestualmente alla concessione è disposta l'erogazione del contributo spettante.

6. Qualora la madre minorenni raggiunga la maggiore età entro la data del provvedimento di concessione del contributo, questo è comunque erogato al soggetto che ha esercitato la responsabilità genitoriale.

Art. 7

(Obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale)

1. È fatto obbligo alla giovane madre o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale di comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni eventuale variazione dei dati indicati nella domanda e ogni cambio di residenza sia in regione e sia fuori regione.

2. Nel caso in cui la giovane madre alla data della domanda non dimori abitualmente e non risieda anagraficamente nell'immobile oggetto del contributo, ha l'obbligo di trasferire la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla stipula della compravendita o dall'atto di trasferimento della proprietà. La giovane madre comprova l'effettivo trasferimento della propria dimora abituale e della propria residenza anagrafica nell'immobile oggetto di contributo mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente entro trenta giorni dal trasferimento.

3. La giovane madre, beneficiaria del contributo, assieme alla figlia o al figlio per cui chiede il contributo, sono tenuti a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data di nascita o di adozione.

4. In caso di decesso della giovane madre o della figlia o del figlio gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estinti.

5. Ogni comunicazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente.

Art. 8

(Perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo)

1. Il diritto al contributo decade al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
- a) qualora la giovane madre, con la figlia o il figlio, non trasferisca la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica nell'immobile oggetto di contributo entro diciotto mesi dalla data del contratto di compravendita o di trasferimento di proprietà;
 - b) qualora la giovane madre, con la figlia o il figlio, sposti la propria residenza fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data di nascita o di adozione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è revocato.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è rideterminato in riduzione nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto del vincolo previsto all'articolo 7, comma 3, e revocato per la quota non più spettante. Qualora la residenza nella regione Friuli Venezia Giulia sia inferiore all'anno il contributo è revocato per intero.

4. La decadenza dal diritto al beneficio e la revoca del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000.

5. Qualora la beneficiaria o il soggetto esercente la potestà genitoriale non abbiano tempestivamente comunicato l'evento che comporta la decadenza dal contributo, la restituzione delle somme eventualmente già erogate sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 9

(Controlli, annullamento e revoca del contributo)

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono oggetto di controllo da parte del Servizio competente, anche a campione e successivamente all'erogazione del beneficio, con una o più delle seguenti modalità:

- a) consultazione diretta, anche mediante servizi di cooperazione applicativa, delle banche dati delle Amministrazioni certificanti (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per DSU e ISEE; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per residenza, genitorialità, stato civile, rapporti di coniugio, parentela o affinità; Ergonet-Regione Friuli Venezia Giulia per la condizione occupazionale; Anagrafe Nazionale dell'Istruzione per la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione; SISTER-Agenzia delle entrate per le visure catastali; banca dati informatica del Libro Fondiario per libri fondiari e atti tavolari; Registro delle imprese-Unioncamere);
- b) mediante richiesta scritta di conferma da parte dei soggetti o delle amministrazioni in possesso delle relative informazioni;
- c) acquisizione di atti e documenti idonei a comprovare la veridicità di stati, fatti e qualità personali dichiarati; quando trasmessi con mezzo informatico idoneo ad accertarne la provenienza, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del DPR 445/2000 soddisfano il requisito della forma scritta e non devono essere trasmessi in originale.

2. I soggetti sottoposti ai controlli sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e a presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione richiesta.

3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, il provvedimento di concessione del contributo è annullato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

4. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì annullato se alla madre o al titolare esercente la potestà genitoriale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 075/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)).

5. L'annullamento di cui ai commi 3 e 4, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Comunicazioni e accessibilità degli atti)

1. L'applicativo informatico di cui all'articolo 4, comma 2, avvisa il richiedente dell'avvenuta trasmissione della domanda, fornisce in via telematica all'avvio del procedimento le informazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, consente al richiedente e beneficiario di monitorare gli stati del procedimento e di accedere dalla sezione "Atti del procedimento" alle comunicazioni e alle informazioni previste ai successivi commi.

2. L'avviso di ricevimento della domanda validamente inviata dal richiedente e la comunicazione di avvio del procedimento sono altresì trasmessi per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria eventualmente indicata nella domanda.

3. La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.

4. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, di cui all'articolo 6, comma 2, è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata eletta dal richiedente come domicilio digitale presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Qualora il richiedente non abbia un domicilio digitale, la richiesta è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella domanda. Qualora il richiedente non abbia una casella di posta elettronica certificata, la richiesta è inviata all'indirizzo di residenza o al recapito indicato nella domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta è altresì resa disponibile all'interessato nella Sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

5. Il provvedimento di concessione del contributo è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, alla pagina Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. Il provvedimento è reso disponibile all'interessato nella Sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

6. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e il successivo eventuale provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con le modalità di cui al comma 4. La nota e il successivo provvedimento sono altresì resi disponibili all'interessato nella sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico, e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

7. Le comunicazioni inerenti ai controlli nonché i provvedimenti eventuali di decadenza o di annullamento sono comunicati al richiedente con le modalità di cui al comma 4. Le note e i successivi correlati provvedimenti sono altresì resi disponibili all'interessato nella sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinario indicato nella domanda.

Art. 11

(Cumulabilità del contributo)

1. La misura non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per il medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. La Regione, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali degli interessati in conformità al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni. Il trattamento è fondato sulla base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, nella specie la gestione del procedimento di concessione del contributo disciplinato dal presente regolamento in attuazione degli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22.

2. Qualora il trattamento riguardi dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, esso trova fondamento nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del GDPR, in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, nei limiti di quanto strettamente pertinente alle finalità del procedimento.

3. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi i diritti degli interessati, i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e gli ulteriori elementi richiesti dall'articolo 13 del GDPR, sono fornite agli interessati mediante apposita informativa resa disponibile nell'applicativo informatico di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, prima dell'avvio della compilazione della domanda.

4. L'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR è effettuato mediante istanza indirizzata al Servizio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'informativa di cui al comma 3.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione per l'anno 2026 per i nati o adottati dal 1° gennaio 2026 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine perentorio per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale regionale ed entro e non oltre dodici mesi.

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.